"ORATORIO BENE COMUNE"

In un pomeriggio qualunque un ragazzino di dodici anni spinge il cancello di un oratorio, chiede un pallone e comincia a giocare. Nessuno gli chiede un modulo o una quota, né in che cosa crede. Prima di sera qualcuno avrà imparato il suo nome. Tra qualche anno, forse, sarà lui ad aprire quel cancello a un altro.

Venticinque anni fa la Regione Lombardia ha scritto quel pomeriggio in una legge. Il primo articolo lo racchiude in tre espressioni. La prima è un verbo: la Regione «riconosce». Non istituisce e non concede: riconosce una funzione educativa e sociale nata prima della norma. La seconda dice chi la esercita: le parrocchie «mediante l'oratorio», un oratorio che la legge vuole «in stretto rapporto con le famiglie». Prima del luogo, dunque, viene una comunità. La terza descrive chi entra: minori, adolescenti e giovani «che vi accedono spontaneamente». Il legislatore ha messo per iscritto la libertà di quel cancello.

Quella legge non era la sola. Nello stesso 2001 Calabria, Lazio e Abruzzo avevano già approvato leggi sugli oratori. Meno di due anni dopo il Parlamento, con la legge 206 del 2003, ha esteso a tutta Italia il riconoscimento della funzione sociale degli oratori: il Paese ha dato forma di legge a ciò che i territori avevano già visto.

Dal punto di vista nazionale, oggi l'Italia degli oratori è diseguale. Accanto a realtà solide come quelle lombarde ci sono territori dove l'oratorio coincide con una sala parrocchiale, pochi animatori volontari e un parroco che serve più comunità. Altrove le strutture sono ampie ma mancano gli educatori. Nell'ultimo anno diocesi, istituti religiosi, associazioni e realtà educative hanno lavorato insieme per dire che cosa tenga unite esperienze tanto diverse. Ne è nata una definizione condivisa: l'oratorio è l'espressione evangelizzatrice ed educativa della comunità cristiana con un'attenzione privilegiata alle giovani generazioni. Nell'ordine di quelle parole la comunità educa perché annuncia il Vangelo e la rilevanza sociale viene dopo, come suo frutto.

In questa precisazione sta la condizione di ogni alleanza. Le istituzioni possono sostenere l'oratorio, finanziarlo, coinvolgerlo nella programmazione delle politiche giovanili. Possono farlo con frutto finché non gli chiedono di diventare ciò che non è: un oratorio ridotto a erogatore di servizi a basso costo diventerebbe un centro estivo fra tanti, più fragile degli altri perché regge sul volontariato. Il rischio però non abita da una sola parte. Anche le comunità cristiane possono misurarsi sui bandi vinti e sulle iscrizioni raccolte fino a smarrire la gratuità da cui sono nate. Proprio da quella gratuità viene il valore pubblico dell'oratorio, perché un adolescente si fida di un adulto quando capisce che non è lì per contratto. Bene comune, allora, non è ciò che appartiene a tutti. È ciò di cui qualcuno si prende cura perché tutti possano entrarvi.

Per questo la Lombardia può consegnare al resto del Paese un metodo. Risorse, dimensioni e storia restano dove sono nate. Viaggiano invece gli strumenti: l'ambito di confronto tra Regione e diocesi previsto dall'articolo 3 e il diritto delle diocesi, riconosciuto dall'articolo 2, di essere consultate quando si programma per minori, adolescenti e giovani. La legge li ha tenuti in vita per un quarto di secolo e attraverso diverse legislature. Sono strumenti praticabili anche dove l'oratorio è povero, perché chiedono anzitutto fiducia reciproca e tempo. Le realtà più piccole, a loro volta, ricordano a tutti che l'oratorio esiste prima dei suoi muri: dove mancano gli spazi, restano le persone.

Dopo venticinque anni, la parola che pesa di più nella legge 22 è forse quell'avverbio: spontaneamente. Custodirlo significa fare in modo che il ragazzino di quel pomeriggio trovi ancora il cancello aperto, senza dover esibire nulla. Su questo le istituzioni e la comunità cristiana possono rinnovare la loro alleanza.

don Riccardo Pincerato
Milano, 14 novembre 2026.